

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7053 del 17/12/2024
Oggetto	FEPPA0040 - VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN VIA DAZIO 42 NEL COMUNE DI RIVA DEL PO (FE) - RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA TASCA PAOLO
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7349 del 17/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno diciassette DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: PROCEDIMENTO FEPPA0040
VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE
SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN VIA DAZIO 42 NEL
COMUNE DI RIVA DEL PO (FE)
RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA TASCA PAOLO

Il Responsabile

Richiamate:

- la Determina n. 552 del 20/01/2006 della Regione Emilia-Romagna con cui è stata rilasciata all'Azienda Agricola Tasca Paolo (C.F. TSCPLA70M03D548H) la concessione preferenziale per la derivazione di acque sotterranee ad uso irrigazione agricola mediante pozzo ubicato in Via Dazio nel Comune di Riva del Po (FE) per una portata di 2 l/s ed un volume di 140 mc/anno (codice FEPPA0040);

- la domanda di rinnovo della concessione FEPPA0040 presentata alla Regione Emilia-Romagna dall'Azienda Agricola Tasca Paolo in data 13/12/2007, entro i termini di validità della concessione, per cui, nelle more del rilascio del provvedimento, ha potuto continuare a esercitare legittimamente il prelievo;

- la domanda di variante sostanziale presentata alla Regione Emilia Romagna in data 9/02/2012 per aumento dei volumi di prelievo da 140 a 2.000 mc/anno corredata dalla richiesta documentazione tecnica;

Verificato che l'iter istruttorio da seguire nel caso in esame è quello del procedimento di concessione ordinaria, di cui al Titolo II del R.R. n. 41/2001;

Dato atto che:

- la Ditta ha versato l'importo dovuto per l'istruttoria della domanda di concessione;

- in data 14/10/2024 è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona per l'acquisizione dei pareri necessari al rilascio della concessione delle seguenti Amministrazioni:

- Provincia di Ferrara
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

- sul BURERT n. 332 del 23/10/2024, è stata pubblicata la domanda di concessione in esame e, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni od opposizioni al riguardo;

Acquisito, al prot. n. PG/2024/190295 del 22/10/2024, il parere favorevole della Provincia di Ferrara;

Considerato che, essendo trascorsi 45 giorni dall'indizione della Conferenza di Servizi senza avere ricevuto il parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14bis, comma 4 della L 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che:

- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico, la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delibera 8/2015, aggiornata dalla delibera 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo ERA", definiti dalla medesima direttiva;

- ai sensi dell'art. 6 della delib. n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, la Direttiva Derivazioni si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale di tutti i bacini idrografici del Distretto idrografico del Fiume Po;

Accertato, secondo i criteri della sopra citata Direttiva Derivazioni, che i prelievi idrici di cui trattasi rientrano nei casi di "Attrazione" e sono pertanto da ritenersi compatibili con gli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po;

Rilevato sulla base della documentazione presentata dal richiedente che:

- il pozzo in esame viene utilizzato per l'irrigazione e per i trattamenti di un fondo agricolo dell'estensione di circa 34 Ha coltivato a seminativi (granoturco, frumento, soia, fave) e frutteti;
- il fabbisogno richiesto per tale uso è pari a 2.000 mc/anno con una portata di punta di 2,0 l/s;
- il pozzo viene usato nel periodo maggio - settembre per un massimo di 4 ore/giorno;
- la stratigrafia del pozzo, della profondità di circa 50 m, e la data di perforazione non sono conosciute;
- dai dati di letteratura e dalle stratigrafie di pozzi realizzati nelle vicinanze si evince che il corpo idrico captato corrisponde all'acquifero A1, che nell'area in esame ha uno spessore di 10-20 m;

Verificata la congruità dei volumi idrici richiesti ad uso irriguo ai sensi delle DGR n. 1415/2016 e n. 1060/2023;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo la destinazione d'uso richiesta rientra tra le tipologie previste alla lettera a) (irrigazione agricola) dell'art. 152, comma 1,

della L.R. n. 3/1999, il cui importo base è definito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1792/2016;

- in data 1/08/2024 la ditta ha versato la somma di € 14,24 come canone 2024 e in data 11/12/2024 la somma di ed € 198,35 come integrazione al deposito cauzionale precedentemente versato;

- sono state versate le somme dovute per le annualità pregresse;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la DGR 1060/2023 "Prime disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/2022";
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che la concessione possa essere assentita fino al **31.12.2033**;

Dato atto:

• della richiesta di verifica antimafia effettuata da questo SAC e acquisita dalla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) al prot. PR_FEUTG_Ingresso_0060014_20241001 del 1/10/2024;

- della risposta da parte del Ministero dell'Interno di data 1/10/2024 con la quale si comunica che a carico del concessionario non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159;

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022 il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE;
- la Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta,

DETERMINA

a) **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, all'Azienda Agricola Tasca Paolo (C.F. TSCPLA70M03D548H), con sede legale in Comune di Copparo (FE), la variante alla concessione **FEPPA0040** per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo agricolo mediante un pozzo sito su terreni distinti catastalmente al Foglio 7 mappale 161 Sezione B del Comune di Riva del Po (FE), con una portata complessiva massima di 2 litri/sec. e per un quantitativo totale massimo prelevabile pari a 2.000 mc/anno;

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 4/12/2024, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione;

c) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2033**;

d) **di dare atto** che:

- i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

e) **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

f) **di ricordare** che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

g) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Marco Roverati
firmato digitalmente

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso irrigazione agricola in Via Dazio 24 nel Comune di Riva del Po (FE) richiesta dalla Azienda Agricola Tasca Paolo (C.F. TSCPLA70M03D548H), Codice procedimento: **FEPPA0040**.

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua complessivamente derivabile:

- portata nominale massima prelevabile dal pozzo: **2,0 l/s**;
- volume massimo di prelievo dell'utenza **2.000 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata, tramite il pozzo descritto al punto successivo, per l'irrigazione e i trattamenti del fondo agricolo condotto dal concessionario.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Il pozzo è ubicato in Via Dazio 42, località Ro ferrarese, nel Comune di Riva del Po (FE), su terreni distinti al Foglio **7** mappale **161** Sezione **B** del Catasto comunale.

Dati tecnici del pozzo

- coordinate UTM RER X=**717.690**, Y=**981.730**
- profondità 50 m
- diametro pozzo 160 mm
- tratto filtrato non noto
- tipologia pompa motopompa non sommersa aspirante
- potenza pompa 6 kW
- portata di esercizio 2 l/s
- pozzetto assente

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2033** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

5.2 Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

5.3 La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza dà diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, fermo restando l'obbligo di pagamento del canone annuale ed il rispetto degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

5.4 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio **prima della scadenza della stessa.** In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 7 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo all'annualità 2024 è pari a **€ 14,24.**

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno e sul sito di ARPAE, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione versata a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione è pari ad **€ 250,00**.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Dispositivi di misurazione e comunicazione dei volumi prelevati

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il Concessionario dovrà provvedere ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua estratti (contatore).

L'avvenuta installazione del contatore dovrà essere documentata mediante invio di adeguata documentazione fotografica entro un mese dal rilascio della presente concessione all'indirizzo pec di questo Servizio: aoofo@cert.arpa.emr.it.

I dati dei quantitativi prelevati nell'anno dal pozzo dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12 di ogni anno, documentata mediante fotografia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alle seguenti amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Ferrara, PEC: aoofo@cert.arpa.emr.it
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Area Tutela e Gestione Acque, PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it
- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO, PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a:

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso allo strumento di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino;

L'eventuale sostituzione del contatore dovrà essere comunicata a questo Servizio specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo strumento installato e del vecchio contatore da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediata prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

In caso di variazione del soggetto che utilizza la risorsa idrica concessa, dovrà esser presentata a questo Servizio istanza di cambio di titolarità da parte del subentrante entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, allegando la documentazione attestante la legittimità del subentro.

8.5 Stato delle opere

L'opera di prelievo deve essere mantenuta in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.6 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Le opere di derivazione non possono essere abbandonato senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Ferrara la cessazione d'uso dell'opera di presa entro tre mesi dalla sua disattivazione al fine di provvedere alla dismissione definitiva secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

Questo Servizio può consentire il mantenimento del pozzo, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché che l'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.8 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente ai corpi idrici di cui trattasi, individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.